



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 21/04/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2004, n. 375

Disposizioni attuative della Legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376".

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II° Alimentazione e Tutela, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore I.C.A. - Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n.12 del 25 agosto 2003 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993 n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 n. 376" detta le modalità per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo agli Enti territoriali, Comuni, Comunità Montane, Enti parco.

Al fine di uniformare le attività e gli interventi su tutto il territorio regionale si ritiene opportuno e necessario, con il presente provvedimento, fissare le modalità procedurali di attuazione della legge, individuando in dettaglio gli adempimenti, le competenze, i criteri ed i soggetti interessati.

Pertanto si propone di approvare le modalità procedurali per l'attuazione della Legge regionale 25 agosto 2003 n. 12 riportate nell'allegato A al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in ottemperanza all'art. 4, comma 4, lettera k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui di seguito si intendono come integralmente richiamate e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di approvare le modalità procedurali per l'attuazione della Legge regionale 25 agosto 2003 n. 12 riportate nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio regionale del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g) della L. R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato "A"

alla Deliberazione di Giunta Regionale

MANUALE DELLE PROCEDURE

La Legge Regionale n. 12 del 25 agosto 2003 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993 n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 n. 376" detta le modalità per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo agli Enti territoriali, Comuni, Comunità Montane, Enti parco.

Disciplina delle attività:

La Legge Regionale n. 12 del 25 agosto 2003 disciplina la raccolta stabilendo:

agli artt. 2 e 5 le modalità, gli obblighi ed i divieti;

agli artt. 3 - 4 - 6 il rilascio dei documenti autorizzativi per la raccolta e la vendita;

agli artt. 7 e 8 le sanzioni e la vigilanza sull'applicazione delle norme

e prevedendo agli artt. 9 e 11 le attività di educazione, informazione e formazione.

Gestione dell'attività:

L'articolo 3 dispone che la raccolta dei funghi è subordinata al rilascio di apposito patentino e di permesso ai raccoglitori professionali e di solo permesso ai raccoglitori occasionali, così come definiti dal comma 2 del medesimo articolo.

I patentini ed i permessi di raccolta vengono rilasciati dagli enti territoriali di dimensioni più vaste ai raccoglitori professionali e sono validi per la raccolta in tutti gli agri dei comuni ricompresi in detti enti.

Per le aree non ricomprese nella perimetrazione degli Enti parco e/o nelle Comunità montane i patentini e/o permessi vengono rilasciati dai Comuni e sono validi per la raccolta soltanto nel territorio comunale del Comune che li ha rilasciati.

I comuni aggregati negli enti parco o nelle comunità montane, con intesa annuale di gestione territoriale, disciplinano il numero dei patentini e dei permessi di raccolta da rilasciare per il proprio agro, le modalità di riparto dei proventi rivenienti dal rilascio dei permessi di raccolta, gli interventi di ricostruzione e miglioramenti dell'ecosistema forestale del proprio agro.

Patentino per la raccolta:

Il patentino e il permesso per la raccolta per i raccoglitori professionali va richiesto ai suddetti Enti, ha carattere strettamente personale, con validità annuale ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato all'inizio dell'anno solare.

La documentazione necessaria per il rilascio del patentino è la seguente:

domanda in carta semplice indirizzata al legale rappresentante dell'ente parco - comunità montana - comune;

attestato di frequenza ad idoneo corso formativo della durata di minimo dodici ore con superamento di prova finale, riconosciuto dalla Regione Puglia;

autocertificazione nei modi di legge attestante che la raccolta dei funghi è effettuata per integrare il reddito normalmente percepito;

fotografia per il patentino.

A seguito di favorevole esame della predetta documentazione, l'amministrazione interessata invita il richiedente al versamento dei diritti fissati e rilascia il patentino.

I commercianti di funghi epigei spontanei, ai fini della commercializzazione del prodotto, devono essere in possesso del patentino per la raccolta rilasciato come innanzi ed a seguito di frequenza ad apposito corso formativo della durata di almeno dodici ore con superamento di prova finale, riconosciuto dalla Regione Puglia.

Il patentino deve riportare le indicazioni di cui all'allegato modello.

Permesso di raccolta:

Il permesso di raccolta è rilasciato dagli enti parco - comunità montane - comuni, conformemente all'intesa innanzi indicata, ai raccoglitori occasionali di funghi epigei i quali raccolgono i funghi per proprio consumo.

Il permesso è rilasciato a seguito di:

presentazione di domanda in carta semplice indirizzata al legale rappresentante dell'ente parco - comunità montana - comune;

esibizione della ricevuta di versamento secondo le modalità e l'entità stabilite dagli enti sopra indicati, a seguito di accettazione della domanda e di invito al versamento da parte dell'Amministrazione competente;

Il permesso di raccolta ha validità per una settimana alla fine della quale non ha più nessun valore legale;

Il permesso di raccolta ha carattere strettamente personale.

Rilascio dei patentini e dei permessi di raccolta:

Gli enti parco, le comunità montane ed i comuni determinano il numero massimo dei patentini e permessi rilasciabili durante l'anno solare e la somma da versare, nonché decidono sull'utilizzazione dei fondi derivanti dal rilascio dei patentini e dei permessi in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 12/2003.

Permessi speciali per la raccolta

Gli enti parco, le comunità montane, i comuni, in riferimento all'intesa di cui innanzi, possono rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiori ai tre chilogrammi giornalieri e fino ad un massimo di dieci chilogrammi di funghi giornalieri per persona al giorno.

Tali permessi speciali sono concessi a soggetti residenti negli ambiti territoriali di propria competenza nonché ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole - forestali per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione al reddito.

I permessi speciali hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma annuale disposta dagli enti deputati al rilascio di tale permesso che non può essere inferiore a E. 103,29 annui
Le modalità di richiesta e rilascio dei permessi speciali, nonché quelle relative al rinnovo, sono simili a quelle indicate per i patentini per la raccolta dei funghi come innanzi esplicitate.

I dati che i permessi speciali devono contenere e le modalità di rinnovo annuale, sono gli stessi indicati per i patentini di raccolta.

Zone di raccolta:

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree indicate nel comma 1 e 2 dell'art. 5.

La Giunta regionale può regolamentare la concessione di permessi speciali; può altresì sospendere e vietare la raccolta qualora si ravvisino rischi per l'ecosistema forestale.

Qualora gli enti di cui al comma 1 dell'art.3 e gli altri enti di cui al comma 2 dell'art. 9 intendano avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 3 - 4 e 5 dell'art. 5 e comma 3 dell'art. 9, devono inoltrare domanda all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela - entro il 30 giugno, motivando dettagliatamente la richiesta.

I proprietari dei fondi e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché dei soci di cooperative agricole - forestali, possono vietare la raccolta dei funghi sui propri terreni apponendo appositi cartelli secondo il fac-simile allegato al presente manuale.

I coltivatori diretti, a qualsiasi titolo, e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti di uso civico e di proprietà collettive, nonché dei soci di cooperative agricole - forestali, che intendono chiedere la costituzione di aree riservate ove la raccolta è consentita esclusivamente ai medesimi soggetti per fini economici, inoltrano istanza all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela, entro il 30 giugno.

A seguito di eventuale concessione dell'autorizzazione, tali aree devono essere indicate con appositi cartelli secondo il fac-simile allegato al presente manuale delle procedure.

La Regione, sentito il parere degli enti parco, delle comunità montane, dei comuni, così come indicati all'art. 3 comma 1, o di organismi scientifici e associazioni micologiche di rilevanza, nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia, può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in via di estinzione.

L'Assessore regionale all'agricoltura per scopi scientifici o didattici può autorizzare, con proprio provvedimento, la raccolta di funghi anche non commestibili su tutto il territorio regionale anche in deroga alle zone vietate.

La suddetta richiesta di autorizzazione, adeguatamente motivata, deve essere inviata all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela, entro il 30 giugno.

Il Presidente della Giunta Regionale, in occasione di mostre, seminari e manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per comprovati motivi di interesse scientifico, può rilasciare permessi speciali di raccolta di validità non superiore ad un anno, rinnovabili.

La richiesta di tali permessi, dettagliatamente motivata, deve essere presentata all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela,- entro il 30 giugno.

Vendita dei funghi freschi epigei spontanei:

Coloro i quali esercitano l'attività commerciale, per la vendita dei funghi freschi epigei spontanei devono essere in possesso, oltre al patentino e al permesso, di apposita autorizzazione comunale.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune ove si intende esercitare la vendita allegando l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie funginee commercializzate, a seguito di

specifico corso formativo della durata di minimo dodici ore, rilasciato dai centri di controllo micologico delle Aziende Sanitarie Locali.

I raccoglitori professionali sono autorizzati alla vendita diretta al consumatore, previa presentazione di apposita domanda all'amministrazione comunale ove si intende esercitare la vendita.

Sanzioni:

Fermo quanto indicato all'art.7 della Legge Regionale 25 agosto 2003 n. 12, le violazioni sono accertate mediante processo verbale di constatazione redatto a norma della Legge 24 novembre 1981 n.689 dal personale indicato all'art.8 della medesima L.R. 12/2003. Il processo verbale di constatazione deve essere immediatamente consegnato al trasgressore.

L'originale del verbale di constatazione deve essere trasmesso entro 15 giorni alla Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura, Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura ed Alimentazione, Ufficio II° Alimentazione e Tutela, che provvederà ad elevare verbale di contestazione ed alla successiva notifica. Copia del verbale di contestazione è trasmessa all'ente competente di gestione del territorio così come innanzi indicato.

I proventi dell'azione sanzionatoria sono devoluti all'ente competente a rilasciare il permesso di raccolta e/o il patentino di raccolta e destinati, di norma, ad attività di ricostruzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di educazione e informazione.

Formazione dei micologi:

Le università degli studi, gli enti pubblici che intendano organizzare corsi di formazione dei micologi devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta Regionale tramite l'Assessorato regionale alla Sanità ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 11.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione motivata e dettagliata sulle attività che si intendono mettere in atto;
- progetto corso analitico;
- indicazione dei probabili fruitori dei corsi;
- onere finanziario previsto;
- elenco dei docenti e/o esperti;
- ubicazione della sede dei corsi.